

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CURATORE FALLIMENTARE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE



Commissione Consultiva

Procedure Concorsuali: il fallimento

Coordinatore: Midolo Stefano, Delegato del Consiglio: Galeri Aldo
Membri: Billone Rosa, Di Giorgio Oliviero, Galeri Valerio,
Ghidini Francesca, Gregorini Marco, Lancelotti Stefano, Lonati Alessandro,
Mattioli Valeria, Mazzoldi Cristina, Mazzoletti Francesco,
Nunziante Cesàro Guido, Rada Flavio, Roncato Maria Elisabetta.

INDICE

1. Premessa.
2. Responsabilità del curatore in materia di tutela ambientale.
3. Obblighi del curatore in materia di tutela ambientale.
4. Credito per le spese di ripristino ambientale.
5. Riferimenti normativi

1. PREMESSA.

Il Testo Unico Ambientale - T.U.A. introdotto con il D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 ha aggiornato la precedente normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati.

La suddetta normativa individua le situazioni di fatto oggettive che determinano l'adozione di procedimenti finalizzati alla tutela ambientale, nonché i soggetti tenuti agli interventi di tutela ambientale.

In materia di **rifiuti** l'art.192 del T.U.A. dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti. Chiunque viola tale divieto “...è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa....”.

Le operazioni necessarie ed il termine entro il quale provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti vengono disposti con ordinanza del sindaco del comune competente, il quale, scaduto il termine, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati.

Nel caso di persona giuridica sono responsabili in solido la persona giuridica e gli “amministratori o rappresentanti della persona giuridica” ed i “soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa”.

Gli artt. 239 e seguenti del T.U.A. disciplinano le modalità di intervento in materia di **siti inquinati** a carico del responsabile dell'inquinamento ed estendono tali obblighi anche al proprietario dell'area interessata, anche se estraneo alla condotta inquinante.

Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano a tali adempimenti, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, tali procedure operative dovranno essere realizzate d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questi non provveda, dalla Regione (art. 250 T.U.A.).

2. RESPONSABILITA' DEL CURATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale minoritario il Curatore fallimentare è ritenuto il destinatario degli obblighi di smaltimento di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in quanto unico soggetto ai cui spetta la gestione del patrimonio fallimentare.

Di tesi contraria è la prevalente dottrina e giurisprudenza amministrativa, la quale non attribuisce al Curatore fallimentare alcun obbligo di bonifica di siti inquinati o di smaltimento di rifiuti riconducibili all'attività posta in essere prima della dichiarazione di fallimento.

Le argomentazioni a sostegno di tale tesi trovano giustificazione nel fatto che il Curatore non subentra nei rapporti giuridici dell'imprenditore fallito, ma liquida il patrimonio fallimentare con la conseguente soddisfazione dei creditori ammessi al concorso.

In caso di esercizio provvisorio d'impresa disposto ai sensi dell'art.104 L.F. il Curatore si rende responsabile dell'inquinamento e dei rifiuti prodotti nel corso della sua gestione, fermo restando la sua estraneità e l'esclusione della sua responsabilità per la gestione pregressa.

A favore della dottrina e della giurisprudenza prevalenti depone anche il T.U.A. dal quale si desume che l'identificazione del soggetto obbligato al ripristino ambientale è sempre condizionata dall'elemento soggettivo di dolo o colpa e non ha quindi carattere oggettivo.

Inoltre, anche dal sistema sanzionatorio previsto dal T.U.A. si desume la carenza di legittimazione passiva del Curatore laddove la sanzione penale viene comminata all'autore della violazione ovvero per l'inottemperanza agli obblighi di ripristino ambientale.

3. OBBLIGHI DEL CURATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Pur in assenza di specifici obblighi normativi posti esplicitamente a carico del Curatore si ritiene che lo stesso, a seconda delle circostanze in cui si trova, dovrà valutare le diverse tipologie di intervento da contestualizzare in relazione alla presenza delle problematiche che deve affrontare, come ad esempio:

- il pericolo di contaminazione;
- l'eventuale disastro ambientale;
- la messa in sicurezza/ non in sicurezza dei rifiuti
- le denunce agli organi competenti;
- gli obblighi di bonifica e/o di smaltimento,
- le trattative con gli enti competenti e le possibilità di condivisione dello smaltimento;
- la gestione delle spese.

Quanto alla posizione del curatore fallimentare, e segnatamente per quanto riguarda la legittimazione di quest'ultimo rispetto ad un ordine di smaltimento, si osserva che i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare, e, quindi beni che potranno formare oggetto di apprensione da parte del curatore, e che il medesimo, ancorché in qualità di attuale titolare della disponibilità del sito sul quale i medesimi sono dislocati, non potrebbe essere ritenuto responsabile secondo i criteri di imputazione soggettiva del fatto illecito che sono richiesti dalla norma.

Dal che l'assoluto difetto di ascrivibilità soggettiva in capo al medesimo della condotta concretizzatasi nell'eventuale abusivo abbandono di rifiuti.

Con la sola possibilità per l'amministrazione, alla quale la presenza di tali rifiuti deve essere opportunamente segnalata, di procedere d'ufficio allo smaltimento, recuperando le somme a tal fine impiegate e dovute dai soggetti obbligati, in specie, della società danneggiante, mediante l'insinuazione al passivo.

Gli obblighi individuabili a carico della curatela si limitano pertanto alla tempestiva individuazione dei rifiuti presenti nel sito e alla denuncia all'autorità amministrativa al fine di provocare l'intervento della medesima, non essendo necessario procedere all'inventario degli stessi.

E', comunque, opportuno, vista la delicatezza della materia, che il curatore, avuto riguardo alla tipologia dei rifiuti individuati, valuti attentamente le azioni da intraprendere, confrontandosi anche con gli organi della Procedura, senza escludere l'intervento diretto allo smaltimento degli stessi, con conseguente sostenimento, in prededuzione, delle relative spese.

4. CREDITO PER LE SPESE DI RIPRISTINO AMBIENTALE.

CONDOTTA INQUINANTE	TITOLO DI DETENZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL FALLIMENTO	CREDITO DEL SOGGETTO CHE HA SOSTENUTO LE SPESE DI SMALTIMENTO/BONIFICA
ANTE FALLIMENTO	proprietà/usufrutto	PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE ARTT. 2748 II co./2777 C.C.
POST FALLIMENTO	proprietà/usufrutto	PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE ARTT. 2748 II co./2777 C.C.
ANTE FALLIMENTO	locazione/leasing	CHIROGRAFO
POST FALLIMENTO	locazione/leasing	non esigibile nei confronti della procedura
POST FALLIMENTO (per effetto di esercizio provvisorio)	a qualsiasi titolo	PREDEDUZIONE

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **Ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006** l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 D. Lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2, precedentemente esposti, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. ART. 250 (bonifica da parte dell'amministrazione)

2. **Ai sensi dell'art. 250 D. Lgs. 152/2006** qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano nè il proprietario del sito nè altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Ai fine di anticipare le somme per i predetti

interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

3. Ai sensi dell'art. 253 D. Lgs. 152/2006 gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del c.c. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai sensi dell'art. 255 D. Lgs. 152/2006 fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquanta euro.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5.

5. Ai sensi dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.